



COMUNE DI BIBBIANO

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 51

Seduta pubblica

OGGETTO: Aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'anno 2014

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di agosto alle ore 19:30 in Bibbiano, nella sede Municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

01 - Carletti Andrea	presente
02 - Veneselli Mattia	presente
03 - Chierici Roberta	presente
04 - Violi Fulvio	presente
05 - Cagni Valentina	presente
06 - Catellani Simone	presente
07 - Zuelli Vanna	presente
08 - Bartoli Tania	presente
09 - Menozzi Gabriele	assente
10 - Farioli Christian	presente
11 - Devincenzi Sara	presente
12 - Vergallo Maurizio	presente
13 - Paderna Annamaria	presente
14 -	
15 -	
16 -	
17 -	

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Catellani Emillo; Bellelli Loretta; Tognoni Paola Delfina; Curti Matteo

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Menozzi Gabriele

Assiste il Vice-Segretario comunale Sig. Ramolini dott.ssa Silvia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Carletti Andrea.

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Deliberazione n. 51
Del 05.08.2014

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta sbobinato, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 05.08.2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI), e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- le disposizioni che disciplinano il Tributo per i servizi indivisibili sono contenute nei commi 669 e seguenti dell'art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147;
- ai sensi del comma 669 dell'art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ed eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/97, in tema di potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla TASI in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

DATO ATTO che:

- la lettera b) del comma 682, dell'art. 1, della L. n. 147/2013, prevede che con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) del comma 682, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia, e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'art. 2 bis del DL n. 16 del 6 marzo 2014, convertito nella L. 2 maggio 2014, n. 68, e dal decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è stato differito al 31

luglio 2014, ed è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014;

VISTI:

- la normativa in tema di Imposta municipale propria (IMU) di cui di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2012, e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. ____, in corso di approvazione, relativa al Regolamento per l'applicazione della TASI;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali si possono intendere, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, non a domanda individuale, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo pro-capite;

RITENUTO pertanto individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI:

DESCRIZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	SPESE PREVISTE 2014
Servizi di manutenzione strade	€ 5.000,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 81.500,00
Servizi di manutenzione delle fognature	€ 3.000,00
Servizio Biblioteca e attività culturali	€ 110.000,00
Servizio di spazzamento e rimozione neve dall'abitato	€ 27.000,00
Servizio di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	€ 326.546,40
Servizio di ricovero e custodia cani	€ 42.000,00
Distributore acqua potabile	€ 2.652,64
Servizio di polizia municipale e protezione civile	€ 107.518,42
Servizio di anagrafe, URP, stato civile, demografici ed elettorale	€ 153.298,00
Servizio socio-assistenziale, integrato e SAP	€ 322.230,09

TOTALE	€ 1.180.745,55
--------	----------------

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2014, pubblicata sul Portale del federalismo fiscale entro il 23/5/2014, con la quale:

- si è provveduto ad approvare un'aliquota TASI pari allo 0,00 % per quanto concerne gli immobili diversi dall'abitazione principale, senza disporre alcunché in merito a quest'ultima fattispecie di fabbricati;
- si è dato atto che, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, si sarebbero successivamente determinate:
 - le aliquote definitive della TASI per quanto concerne gli immobili diversi dall'abitazione principale, che possono dunque essere diverse dall'aliquota dello 0,00 %;
 - le aliquote della TASI relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale;

DATO ATTO che:

- il comma 676 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, prevede che l'aliquota di base della TASI è pari allo 0,1 %, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, dispone che, con medesima deliberazione di cui al comma 676, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 1,06 % e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- il medesimo comma 677 stabilisce che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere lo 0,25 %, e che, per effetto delle modifiche operate dall'art. 1 del DL n. 16/2014, convertito dalla L. n. 68/2014, per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del medesimo comma, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 % e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- il comma 678 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 0,1 %;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. _____, approvata in data odierna, con la quale si intendono confermate le aliquote dell'IMU e le disposizioni stabilite per l'anno 2013 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 24/7/2013 per le varie fattispecie imponibili, ad eccezione dell'aliquota dell'abitazione principale limitatamente agli immobili di cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze che si porta invece nella misura dello 0,60 %;

DATO ATTO che:

- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito dalla L. 28/10/2013, n. 124, introduce, con decorrenza dall'anno 2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, modificando l'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

- il comma 707 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, con le modifiche apportate all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dispone l'esenzione dall'IMU:
 - per l'abitazione principale, purché non classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, e le relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali, considerandosi inoltre per abitazione principale le altre fattispecie ad essa assimilate anche da Regolamento comunale IMU;
 - per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- il comma 708 dell'art. 1, della L. n. 147/2013 dispone l'esenzione dall'IMU a partire dall'anno 2014 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;

CONSIDERATO che si rende necessario definire le aliquote della TASI per l'anno 2014, tenuto conto dei tagli e delle risorse del federalismo fiscale, nel rispetto della legge, e nella salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

RITENUTO pertanto opportuno definire le aliquote della TASI per l'anno 2014, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili, prevedendo quanto segue:

	ALIQUOTE TASI 2014	RAFFRONTO ALIQUOTE IMU 2014
<p>1) Aliquota per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze.</p> <p>Ai fini TASI, si considerano abitazione principale e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai sensi dell'IMU. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classati nelle cat. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.</p> <p>Si precisa che ci si riferisce anche:</p> <p>a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>c) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale</p>	0,33 %	<i>esente</i>

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; d) alle altre fattispecie ad essa assimilate per legge e per Regolamento comunale IMU.		
2) Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.	0,0 %	0,60 %
3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.	0,10 %	esente
4) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.	0,25 %	esente
5) Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.	0,10 %	esente
6) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).	0,0 %	0,76 %
7) Aliquota per terreni agricoli.	esente	0,98 %
8) Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %	0,98 %
9) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "secondo case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %	1,06 %

CONSIDERATO che:

- l'aumento dell'aliquota TASI dello 0,08 %, previsto dal comma 677 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, è stato applicato solamente all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze;
- relativamente a tale fattispecie di immobili, al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, sono state elaborate delle detrazioni differenziate per fasce di rendita catastale;
- tali detrazioni differenziate, che diminuiscono all'aumentare della rendita catastale fino ad azzerarsi, hanno lo scopo di ridurre l'impatto della TASI rispetto all'applicazione dell'IMU;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2014 le seguenti detrazioni, applicabili all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze, in relazione alle fasce di rendita catastale, come da prospetto seguente:

CLASSI DI RENDITA CATASTALE	DETRAZIONE TASI
-----------------------------	-----------------

Si precisa che le classi di rendita sono per immobile adibito ad abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) comprese le relative pertinenze. La rendita catastale è quella non rivalutata. La classe di rendita si individua senza fare riferimento alla percentuale posseduta.	Si precisa che la detrazione è applicabile solo all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze. La detrazione è per classe di rendita e non progressiva per scaglioni. Si detrae dall'imposta complessivamente dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
inferiore/uguale a 275 €	€ 128
maggiore di 275 € e inferiore/uguale a 300 €	€ 121
maggiore di 300 € e inferiore/uguale a 325 €	€ 114
maggiore di 325 € e inferiore/uguale a 350 €	€ 107
maggiore di 350 € e inferiore/uguale a 375 €	€ 100
maggiore di 375 € e inferiore/uguale a 400 €	€ 92
maggiore di 400 € e inferiore/uguale a 425 €	€ 85
maggiore di 425 € e inferiore/uguale a 450 €	€ 78
maggiore di 450 € e inferiore/uguale a 475 €	€ 71
maggiore di 475 € e inferiore/uguale a 500 €	€ 64
maggiore di 500 € e inferiore/uguale a 525 €	€ 57
maggiore di 525 € e inferiore/uguale a 550 €	€ 50
maggiore di 550 € e inferiore/uguale a 575 €	€ 42
maggiore di 575 € e inferiore/uguale a 600 €	€ 35
maggiore di 600 € e inferiore/uguale a 625 €	€ 28
maggiore di 625 € e inferiore/uguale a 650 €	€ 21
maggiore di 650 € e inferiore/uguale a 675 €	€ 14
maggiore di 675 € e inferiore/uguale a 700 €	€ 7
maggiore di 700 €	€ 0

DATO ATTO che, con le aliquote e le detrazioni così definite, la copertura dei costi per i servizi indivisibili finanziati con la TASI è pari a circa il 65 %, e che pertanto il residuo 35 % è coperto con altre entrate di fiscalità generale comunale;

RICORDATO che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013: "... il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ...; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. ... Per il solo anno 2014, ..., il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico ... alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico ... alla data

del 18 settembre 2014; a tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dello 0,1 % di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 1,06 % e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. ...”.

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, al comma 15 dispone che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 8

consiglieri astenuti n. 4 Vergallo Maurizio, Paderna Annamaria “Gruppo Bibbiano Bene Comune” – Farioli Christian, Devincenzi Sara “Gruppo Centrodestra per Bibbiano”

voti contrari n. 0

DELIBERA

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

1. per l'anno 2014, di individuare i seguenti servizi indivisibili coi relativi costi alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI:

DESCRIZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	SPESE PREVISTE 2014
Servizi di manutenzione strade	€ 5.000,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 81.500,00
Servizi di manutenzione delle fognature	€ 3.000,00
Servizio Biblioteca e attività culturali	€ 110.000,00
Servizio di spazzamento e rimozione neve dall'abitato	€ 27.000,00
Servizio di gestione e di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	€ 326.546,40
Servizio di ricovero e custodia cani	€ 42.000,00
Distributore acqua potabile	€ 2.652,64
Servizio di polizia municipale e protezione civile	€ 107.518,42
Servizio di anagrafe, URP, stato civile, demografici ed elettorale	€ 153.298,00
Servizio socio-assistenziale, integrato e SAP	€ 322.230,09
TOTALE	€ 1.180.745,55

2. per l'anno 2014 di stabilire le seguenti aliquote TASI destinate al finanziamento dei servizi indivisibili e dei relativi costi:

	ALIQUOTE TASI 2014
1) Aliquota per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze. Ai fini TASI, si considerano abitazione principale e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai	0,33 %

<p>sensi dell'IMU. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classati nelle cat. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.</p> <p>Si precisa che ci si riferisce anche:</p> <p>a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>b) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>c) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p> <p>d) alle altre fattispecie ad essa assimilate per legge e per Regolamento comunale IMU.</p>	
2) Aliquota per l'abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.	0,0 %
3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.	0,10 %
4) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.	0,25 %
5) Aliquota per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008.	0,10 %
6) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).	0,0 %
7) Aliquota per terreni agricoli.	esente
8) Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %
9) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %

3. di dare atto che le suddette aliquote definitive sostituiscono quelle individuate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2014;

4. di stabilire le detrazioni TASI, applicabili all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze, secondo lo schema successivamente riportato:

CLASSI DI RENDITA CATASTALE	DETRAZIONE TASI
Si precisa che le classi di rendita sono per immobile adibito ad abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) comprese le relative pertinenze. La rendita catastale è quella	Si precisa che la detrazione è applicabile solo all'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze. La detrazione è per classe di rendita e non

non rivalutata. La classe di rendita si individua senza fare riferimento alla percentuale posseduta.	progressiva per scaglioni. Si detrae dall'imposta complessivamente dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
inferiore/uguale a 275 €	€ 128
maggiore di 275 € e inferiore/uguale a 300 €	€ 121
maggiore di 300 € e inferiore/uguale a 325 €	€ 114
maggiore di 325 € e inferiore/uguale a 350 €	€ 107
maggiore di 350 € e inferiore/uguale a 375 €	€ 100
maggiore di 375 € e inferiore/uguale a 400 €	€ 92
maggiore di 400 € e inferiore/uguale a 425 €	€ 85
maggiore di 425 € e inferiore/uguale a 450 €	€ 78
maggiore di 450 € e inferiore/uguale a 475 €	€ 71
maggiore di 475 € e inferiore/uguale a 500 €	€ 64
maggiore di 500 € e inferiore/uguale a 525 €	€ 57
maggiore di 525 € e inferiore/uguale a 550 €	€ 50
maggiore di 550 € e inferiore/uguale a 575 €	€ 42
maggiore di 575 € e inferiore/uguale a 600 €	€ 35
maggiore di 600 € e inferiore/uguale a 625 €	€ 28
maggiore di 625 € e inferiore/uguale a 650 €	€ 21
maggiore di 650 € e inferiore/uguale a 675 €	€ 14
maggiore di 675 € e inferiore/uguale a 700 €	€ 7
maggiore di 700 €	€ 0

5. di dare atto che con le aliquote e le detrazioni così definite, la copertura dei costi per i servizi indivisibili finanziati con la TASI è pari a circa il 65 %, e che pertanto il residuo 35 % è coperto con altre entrate di fiscalità generale comunale;
6. di dare atto che le scadenze di versamento della TASI per l'anno 2014, relativamente alle fattispecie con aliquota deliberata diversa da 0,00 %, tenuto conto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 17/05/2014 che è stata pubblicata sul Portale del federalismo fiscale entro il termine del 23/5/2014, e della normativa specifica di cui all'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, sono da intendersi pertanto le seguenti:

Fattispecie di immobili con aliquota deliberata diversa da 0 %	ACCONTO	SALDO/CONGUAGLIO
Abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze	Scadenza: 16/10/14 Aliquota: 0,33 %	Scadenza: 16/12/14 Aliquota: 0,33 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214	Scadenza: 16/06/14 Aliquota: 0,00 %	Scadenza: 16/12/14 Aliquota: 0,10 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011	Scadenza: 16/06/14 Aliquota: 0,00 %	Scadenza: 16/12/14 Aliquota: 0,25 %
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008	Scadenza: 16/06/14 Aliquota: 0,00 %	Scadenza: 16/12/14 Aliquota: 0,10 %

7. di ottemperare all'obbligo imposto dal D.lgs. n. 33/2013 e in particolare all'articolo 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sottoriportati in formato tabellare:

Oggetto	Aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014
Contenuto sintetico	Aliquote della TASI per l'anno 2014
Eventuale spesa prevista	€ 0,00
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Tabella aliquote e relative detrazioni

CON DISTINTA E SEPARATA VOTAZIONE

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 8

consiglieri astenuti n. 4 Vergallo Maurizio, Paderna Annamaria "Gruppo Bibbiano Bene Comune" – Farioli Christian, Devincenzi Sara "Gruppo Centrodestra per Bibbiano"

voti contrari n. 0

voti favorevoli n. 8

DELIBERA

l'immediata eseguibilità, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4, del Testo unico.

PARERE DEL REVISORE

Oggi 22 luglio 2014, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Bibbiano ha esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "Aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014", ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000.

Per tale proposta il Revisore, dopo aver preso visione:

- ◆ della normativa vigente;
- ◆ della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;
- ◆ del parere favorevole di regolarità tecnica;
- ◆ del parere favorevole di regolarità contabile;
- ◆ della documentazione richiesta;

COMUNE DI BIBBIANO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0007897 - 24.07.2014
CAT II CLASSE 11 ARRIVO
Rag.

tenuto conto

- che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 prevede, fra gli altri, che il revisore rilasci specifico parere in materia di applicazione dei tributi locali;

il Revisore esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 relativamente a:


- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- congruità, coerenza esterna ed interna, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi;

invita l'Amministrazione comunale

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la discussione e l'approvazione della proposta di deliberazione.

Reggio Emilia, 22 luglio 2014.

Il Revisore dei Conti





COMUNE DI BIBBIANO
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DI C.C. N. DEL

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014

AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (1) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(1) PER _____

BIBBIANO, Li 24/04/2014

FIRMA _____




AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:

PARERE FAVOREVOLE/~~CONTRARIO~~ (2) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(2) PER _____

BIBBIANO, Li 24/04/2014

FIRMA _____



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Carletti Andrea

Il Vice-Segretario
f.to Ramolini dott.ssa Silvia

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 01/09/2014 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li' 01/09/2014

f.to IL VICE-SEGRETARIO

Per copia conforme

Bibbiano, li' 01/09/2014



IL VICE-SEGRETARIO